



# COMUNE DI VILLASANTA

Provincia di Monza e Brianza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 64 del 28/12/2023**

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 ANNO 2022. STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2021.**

L'anno 2023 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco ORNAGO Luca, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presente	N.	Cognome e nome	Presente
1	ORNAGO Luca	SI	10	LINDNER Stefano	SI
2	VARISCO Laura	SI	11	PIZZABALLA Luigi Paolo	SI
3	FAGNANI Adele	SI	12	CASIRAGHI Massimo Maria	SI
4	GARATTI Gabriella	SI	13	UBIALI Antonio	SI
5	SORMANI Carlo Alberto	SI	14	CILFONE Federico	SI
6	BARBA Gianluca	SI	15	CAMBIAGHI Antonio	SI
7	GALLI Lorenzo	SI	16	GANINO Nicola Pasquale	SI
8	SALA Giulia	NO	17	FRIGERIO Roberto	NO
9	BESTETTI Patrizia	SI			
<b>PRESENTI: 15</b>			<b>ASSENTI: 2</b>		

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa CASTOLDI Laura.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



**COMUNE DI VILLASANTA**  
**Provincia di Monza e Brianza**

La discussione avvenuta in aula risulta dalla registrazione integrale della seduta come da supporto informatico agli atti.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta deliberativa illustrata al Consiglio Comunale dal Sindaco Luca Ornago concernente l'oggetto **“REVISIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 ANNO 2022. STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2021;**

**Ritenuto** di approvare la suddetta proposta dopo ampia discussione;

**Dato atto** che sulla deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

**Nominati** i Consiglieri scrutatori nelle persone dei Sigg: Barba, Pizzaballa e Cilfone che assistono il Presidente ai sensi dell'art.30 del vigente regolamento di Consiglio Comunale, nell'accertamento della regolarità della votazione;

**Udite** le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo Consiliari:

Barba: dichiara il proprio voto FAVOREVOLE

Casiraghi: dichiara il proprio voto di ASTENSIONE

Cilfone: dichiara il proprio voto di ASTENSIONE

Ganino: dichiara il proprio voto FAVOREVOLE

**Con voti:**

Presenti: n. 15 Consiglieri (Assenti: 2 = Sala, Frigerio)

Favorevoli : n. 11

Contrari : n. =

Astenuti : n. 4 (Casiraghi, Ubiali, Cilfone, Cambiaghi)

espressi in forma palese per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. **di approvare** la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Infine, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 15 Consiglieri (Assenti: 2 = Sala, Frigerio)

Favorevoli : n. 11

Contrari : n. =

Astenuti : n. 4 (Casiraghi, Ubiali, Cilfone, Cambiaghi)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI VILLASANTA**  
Provincia di Monza e Brianza

**SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE**  
Servizi Istituzionali

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 ANNO 2022. STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2021.**

**Assessorato competente: Polizia locale e pubblica sicurezza - Protezione civile - Risorse umane - Sport e tempo libero - Servizi demografici - Comunicazione istituzionale**

**Assessore competente: Ornago Luca**

**Settore: SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE**

**Responsabile di Settore: Laura Castoldi**

Il Sindaco Ornago Luca propone al Consiglio Comunale la proposta in oggetto specificando quanto segue:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RICHIAMATA** la deliberazione CC n. 86 del 25.10.2010 con cui il Comune di Villasanta ha proceduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni e alla conferma o dismissione di quelle non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**RICHIAMATA** la delibera GC n. 39 del 31.3.2015 ed il relativo allegato, avente ad oggetto il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate ex art. 1, c. 611-612, L. 190/2014 del Comune di Villasanta, con il quale si proponeva il mantenimento, in quanto indispensabili per le finalità istituzionali dell'Ente, delle partecipazioni dirette nelle Società:

- CEM Ambiente Spa
- Brianzacque Srl
- Rete Sportelli Energia e Ambiente (Infoenergia) S.c.a.r.l. (ora liquidata)

Nonché delle società indirette ritenute strategiche da CEM Ambiente Spa con esclusione di:

- Ecolombardia 4 Spa per la quale CEM aveva avviato le procedure per la cessione;
- Cem Servizi srl, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione in CEM Ambiente S.p.A.;

**DATO ATTO** che, per quanto riguarda la società Rete Sportelli Energia e Ambiente Scarl in liquidazione presente nella revisione straordinaria, ha cessato l'attività liquidatoria per effetto della delibera assembleare del 23 giugno 2017 di approvazione del Bilancio finale di liquidazione dalla quale si evince la sua definitiva chiusura;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 19 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Villasanta corredato della relativa relazione tecnica;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (revisione straordinaria) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/06/2017 avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che per gli Enti Locali, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni ha costituito aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art.1, comma 612, L. 190/2014;

**CONSIDERATO** che l'esito della ricognizione straordinaria effettuata con il precitato atto deliberativo n. 26/2017 ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 19/08/2016 n. 175 è stato il seguente:

<b>Società</b>	<b>Tipo di partecipazione</b>	<b>Quota</b>	<b>Misura programmata</b>
CEM Ambiente Spa	Partecipazione diretta	2,217%	Mantenimento
Brianzacque Srl	Partecipazione diretta	2,0333 %	Mantenimento
Ecolombardia 4 Spa	Partecipazione indiretta tramite CEM Ambiente Spa	0,0089 %	Mantenimento
SERUSO Spa	Partecipazione indiretta tramite CEM Ambiente Spa	0,537%	Mantenimento

**RICHIAMATO** l'art. 20 del D. Lgs 19/08/2016 n. 175 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” che prevede:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4; (omissis)”;

**VISTO** l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, che stabilisce: “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

**VISTO** l'articolo 2, primo comma, lettera h) del Dlgs 175/16 che definisce i «servizi di interesse generale» come “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;

**VISTA** la successiva lettera i) con la quali sono qualificati i «servizi di interesse economico generale» come i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

**VISTO**, pertanto, che la disposizione prevede una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

**DATO ATTO** che la ricognizione deve essere contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201 e deve essere effettuata entro il 31/12/2023;

**CONSIDERATO** che ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 26 c. 11 del T.U.S.P, nonché art. 30 d.lgs. n. 201/2022 occorre effettuare entro il 31/12/2023 un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Ente detiene partecipazioni dirette o indirette alla data del 31/12/2022 predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** inoltre che ai sensi dell’art. 20 c. 4 del TUSP occorre effettuare una relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021;

**RICHIAMATO** il documento pubblicato in data **20/11/2023** dal MEF (Dipartimento del Tesoro) recante indirizzi per gli adempimenti relativi alle Partecipazioni pubbliche, per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti;

**TENUTO CONTO** che l’analisi di cui al citato art. 20 T.U.S.P. dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**RITENUTO** di prendere atto dello stesso, condividendo il mantenimento, in quanto indispensabili per le finalità istituzionali dell’Ente, delle partecipazioni dirette nelle Società CEM Ambiente Spa e Brianzacque Srl;

**DATO ATTO**, altresì, l’avvenuto perfezionamento in data 21 dicembre 2021, come da atto n. 130230/20902 di rep. del notaio Vittorio Meda, dell’operazione di fusione per incorporazione di CEM Servizi S.r.l. in CEM Ambiente S.p.A;

**RITENUTO**, dunque, di prendere atto dell’Allegato A anche per quanto riguarda le partecipazioni indirette ritenute strategiche da CEM Ambiente Spa (Ecolombardia 4 Spa e SERUSO Spa);

**RICHIAMATO** qui integralmente quanto segue:

- considerazioni contenute nell’Allegato A) Relazione tecnica della revisione ordinaria società partecipate ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 anno 2018 – Stato di attuazione anno 2017 - approvata con deliberazione di C.C. n. 73 del 19/12/2019 per quanto attiene i rilievi segnalati con la deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo Regione Lombardia n. 6/2019;
- considerazioni contenute nell’Allegato A) Relazione tecnica della revisione ordinaria società partecipate ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 anno 2019 – Stato di attuazione anno 2018 - approvata con deliberazione di C.C. n. 50 del 21/12/2020 per quanto attiene i rilievi segnalati con la deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo Regione Lombardia n. 6/2019;

- considerazioni contenute nell'Allegato A) Relazione tecnica della revisione ordinaria società partecipate ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 anno 2020 – Stato di attuazione anno 2019 - approvata con deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2021 per quanto attiene i rilievi segnalati con la deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo Regione Lombardia n. 6/2019;
- considerazioni contenute nell'Allegato A) Relazione tecnica della revisione ordinaria società partecipate ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 anno 2021 – Stato di attuazione anno 2020 - approvata con deliberazione di C.C. n. 67 del 19/12/2022 per quanto attiene i rilievi segnalati con la deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo Regione Lombardia n. 6/2019;

**ATTESO CHE:**

- la precitata deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 6/2019 (trasmessa dalla predetta Sezione Regionale della Corte dei Conti a tutti i Comuni soci di Cem Ambiente spa con nota in data 14 febbraio 2019 prot. n. 1726) ha richiesto ai Comuni soci di “*valutare nuovamente in sede di razionalizzazione periodica*”:
  1. la “*adeguata articolazione dell’organo di amministrazione della società Seruso S.p.A.*”;
  2. la “*congruità del costo del personale*” della società CEM Ambiente S.p.A.;
- la nota Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – pervenuta al protocollo dell’Ente in data 11/06/2020 n. 9637 richiama l’attenzione alle attività di controllo analogo con riferimento agli specifici aspetti segnalati con deliberazione n. 6/2019 nei riguardi non solo della società CEM AMBIENTE SPA ma anche nei riguardi di BRIANZACQUE SRL;

**RITENUTO** di dover rendere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in relazione alle documentazioni acquisite dalle predette società – le considerazioni contenute nell'allegato A) Relazione tecnica della revisione in oggetto per quanto attiene la suddetta deliberazione n. 6/2019 e la successiva nota in data 11/06/2020 prot.n. 9637, con riserva di successiva eventuale integrazione in relazione agli sviluppi della attività di controllo analogo con riferimento agli specifici aspetti segnalati nei riguardi delle predette società o in esito ad eventuali successive richieste di integrazioni da parte della medesima Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti;

**VISTO** che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** del parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 16 del 28/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024”;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 6 del 30/11/2023 con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Responsabili di Settore quali titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione, già Posizioni Organizzative fino al conferimento di nuovi incarichi conformemente al nuovo assetto Regolamentare sino al 31/12/2023;

**VISTO** il medesimo Decreto Sindacale n. 6 del 30/11/2023 con il quale è stato confermato il conferimento delle funzioni di cui all’art. 107 – commi 2 e 3 – del D.Lgs. 267/2000, in caso di impedimento o assenza per ferie o per brevi periodi del titolare di incarico del Responsabile di Settore, alla Dott.ssa Silvia Meazza, di cui ai decreti sindacali n. 5 del 29/09/2023 e n. 1 del 31/03/2023;

**VISTO** che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

## PROPONE

1. **di approvare** la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 accertandole, nonché lo stato di attuazione della revisione anno 2021 come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** come appendice del piano di razionalizzazione delle società partecipate, la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica generale affidati a soggetto in house dall'Ente e dei ei servizi a rilevanza economica generale NON affidati a soggetto in house dall'Ente coma da **allegato B) Ricognizione Dei Servizi Pubblici Locali ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022**;
3. **di dare atto che**, in relazione alla sopra citata deliberazione n. 6/2019 e della successiva nota in data 11/06/2020 prot.n. 9637 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, si rinvia a quanto riportato **nell'allegato A) Relazione tecnica** della revisione in oggetto, redatto in relazione alle informazioni ad oggi rese disponibili da CEM Ambiente SpA e BrianzAcque Srl con riferimento ai rilievi avanzati dalla predetta Sezione Regionale della Corte dei Conti, con riserva di successiva eventuale integrazione in relazione agli sviluppi della attività di controllo analogo con riferimento agli specifici aspetti segnalati nei riguardi delle predette società o in esito ad eventuali successive richieste di integrazioni da parte della medesima Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti;
4. **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. **che** la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. **che** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
7. **che** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
8. **che** copia della Ricognizione dei Servizi Pubblici Locali ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 sia inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
9. **di dichiarare** la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. L.gs n.267/2000 al fine di rispettare il termine previsto dagli artt. 20 e 26 c. 11 del T.U.S.P.

All.to A) Revisione Ordinaria delle Partecipazioni del Comune di Villasanta ex art. 20, d. lgs. 175/2016 e s.m.i. anno 2022 stato di attuazione anno 2021 (contenente All.to A Relazione tecnica e All.to B Ricognizione dei Servizi Pubblici Locali ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022)

All.to B) Parere del Revisore contabile



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 81**

Ufficio Proponente: **Servizi Istituzionali**

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 ANNO 2022. STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2021.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Istituzionali)

Ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto in ordine alla regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2023

Il Responsabile di Settore

silvia.meazza

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Mario Arosio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio  
ORNAGO Luca

Il Vice Segretario Generale  
Dr.ssa CASTOLDI Laura

---